

## INAIL, nota 22 dicembre 2010, prot. 60010.22/12/2010.0009262

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

### OGGETTO: Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000.

Com'è noto, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività ex art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe).

Per quanto riguarda la delibera del Presidente Commissario Straordinario dell'INAIL n. 79 del 21 aprile 2010 "Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione)", a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si precisa quanto segue.

L'Istituto, con la suddetta delibera ha elaborato una riscrittura dell'art. 24 che, in particolare, prevede una riarticolazione degli sconti di cui possono beneficiare le aziende in possesso dei requisiti richiesti.

Ulteriori elementi di novità sono rappresentati dallo slittamento del termine ultimo di presentazione delle istanze al 28 febbraio dell'anno e dalla eliminazione dei riferimenti specifici alla tipologia di interventi da adottare ai fini della prevenzione per consentire un adeguamento costante alla evoluzione delle norme in materia di prevenzione.

La delibera è stata trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il decreto ministeriale si trova attualmente presso la Corte dei Conti per l'apposizione del visto e la conseguente registrazione.

Successivamente sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Di tale pubblicazione verrà data immediata notizia alle Strutture in indirizzo e predisposta circolare ad hoc che individuerà tempi e modalità di applicazione.

Allo stato restano valide le disposizioni in vigore, in base alle quali la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

- 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
- 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).

Resta valida anche la data di scadenza per la presentazione dell'istanza, per cui le aziende interessate dovranno presentare o spedire all'INAIL la domanda su apposito modello entro il 31 gennaio 2011.

In tal senso si fa rinvio alle precedenti istruzioni operative trasmesse a codeste Strutture e pubblicate sul portale dell'Istituto [www.inail.it](http://www.inail.it).<sup>1</sup>

Si prega di dare massima diffusione sul territorio a quanto sopra rappresentato.

---

#### Note:

1- Note del 20 ottobre 2010, 21 settembre 2009, 13 novembre 2008, 28 novembre 2006, 22 novembre 2005, 29 dicembre 2004, 23 novembre 2004, 12 febbraio 2001.